

PROVINCIA DI VICENZA AREA TECNICA - SERVIZIO RIFIUTI VIA VAS

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243 Domicilio fiscale: Palazzo Godi – Nievo, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Data e protocollo: vedasi mail di invio.

Spett.le

AFV Acciaierie Beltrame S.p.A. Viale della Scienza 81 - VICENZA

e p.c.

Spett.le ARPAV

Spett.le ISPRA

Spett.le Regione Veneto Direzione per l' Ambiente - VENEZIA

Spett.le Comune di VICENZA

Spett.le Comune di ALTAVILLA VIC.NA

Spett.le ARPAV

Dipartimento Provinciale di VICENZA

Spett.le ULSS n.8 "Berica"

Dipartimento di Prevenzione di VICENZA

Oggetto D.Lgs. 152/2006 e smi. - Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale.

: Ditta : AFV ACCIAIERIE BELTRAME SpA

Installazione sita in comune di Vicenza, Viale della Scienza 81,

ATTIVITÀ IPPC: PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DEI METALLI

CODICE IPPC 2.2 – IMPIANTI DI PRODUZIONE DI GHISA O ACCIAIO CON UNA CAPACITÀ DI PRODUZIONE SUPERIORE A 2,5 TONNELLATE ALL'ORA.

CODICE IPPC 2.3 – IMPIANTI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE DI METALLI FERROSI MEDIANTE LAMINAZIONE A CALDO CON UNA CAPACITÀ DI PRODUZIONE SUPERIORE A 20 TONNELLATE DI ACCIAIO GREZZO ALL'ORA.

Riscontro per comunicazione modifiche con comunicazione di avvio procedimento ai sensi della L. 241/90 e dell'art. 29-quater del D. Lgs.152/2006 per "aggiornamento AIA".

Considerato

che AFV Acciaierie Beltrame SpA è titolare per le attività condotte nell'installazione di Via della Scienza n. 81 in comune di Vicenza di Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA n.17/2017 (Prot. n. 85896 del 20/12/2017).

Considerato

che l'AIA autorizza, oltre alle attività principali di cui ai punti 2.2. e 2.3.a) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda anche delle attività accessorie tra cui:

- attività di gestione rifiuti (scorie): R13-R12-R5.;

con individuazione di "Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto" con specifiche destinazioni (R5).

Le materie che hanno cessato la qualifica di rifiuto che possono essere prodotte attualmente sono costituite dall'aggregato industriale "Beltreco":

- aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade, limitatamente ai seguenti scopi specifici:
- 1. formazione di rilevati e sottofondi stradali;
- 2. copertura per discariche;
- 3. recuperi ambientali, subordinatamente a:
- a. approvazione da parte dall'autorità competente di apposito progetto;
- b. compatibilità con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche

dell'area di destino;

- c. conformità del contenuto di contaminanti alla legislazione vigente in materia di bonifica in funzione della specifica destinazione d'uso;
- aggregati per calcestruzzo.

Considerato

che l'azienda con documentazione agli atti con prot.n. 21362-21364 del 18/05/2021 ha presentato ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. istanza di di modifica a fronte delle seguenti progettate modifiche

- "1. rifacimento delle strutture ed impianti facenti parte della "piattaforma" di recupero scorie, al fine di ottenere "Materie che hanno cessato la qualifica di rifiuto" costituite da aggregati riciclati per materiali legati, ovvero da impiegare esclusivamente per la produzione di conglomerati cementizi (compresi malte e massetti) e per la produzione di conglomerati bituminosi in sostituzione di materie prime naturali (sabbia, porfido, basalto, etc.); le materie che cessano la qualifica di rifiuto non saranno più costituite da aggregati per materiali non legati (per formazione di rilevati e sottofondi stradali, copertura per discariche, recuperi ambientali), che pertanto si intendono da stralciare dall'autorizzazione;
- 2. affidamento della gestione della "piattaforma" ad un nuovo soggetto giuridico in possesso di comprovata esperienza nel settore del recupero di scorie di acciaieria e nella commercializzazione di aggregati da essa ottenibili."; la costituzione del nuovo soggetto giuridico viene data come non perfezionata;

RILEVATO

che nella documentazione tecnica allegata alla predetta istanza le modifiche oggetto di richiesta sono qualificate come non sostanziali.

RICHIAMATE

le definizioni di modifica di cui all'art. 5 del D.Lgs 152/2006 (1) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;

l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana. In

particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (lettera così modificata dall'art. 18, comma 1, della legge n. 167 del 2017).

Con riferimento alla modifica di cui al punto 1

RILEVATO

che a prescindere dalla qualifica della modifica sulla base delle richiamate definizioni e per la quale potrebbe anche essere condivisa quella di modifica non sostanziale, risulta necessario un formale e preventivo aggiornamento dell'autorizzazione, tenuto conto anche di quanto previsto in materia di autorizzazione rifiuti di cui l'AIA opera un effetto sostitutivo.

RITENUTO

che per la necessità del richiamato aggiornamento, per la modifica presentata, non può essere fatto valere l'istituto del silenzio assenso di cui all'art.29-nonies del D.Lgs 152/06.

con riferimento alla modifica di cui al punto 2

Considerato che in ordine al prefigurato affidamento della gestione della "piattaforma", alla luce delle definizioni di cui al punto i-quater e punto o-bis) del già richiamato articolo 5) (-i-quater) 'installazione: unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. è considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso -o-bis) autorizzazione integrata ambientale: Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio) lo si ritiene possibile anche se l'autorizzazione in materia di rifiuti non attiene ad un'attività AIA; resta fermo che il tutto rimane condizionato alla presentazione e successiva valutazione di documentazione perfezionato nella individuazione del diverso e nuovo soggetto gestore e relative responsabilità.

Considerato che in data 31 maggio 2021, è stato pubblicato il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, con cui il Governo, fra le altre cose, ha introdotto novità in materia di rifiuti ed end of waste.

Con la presente si avverte che:

- a) fermo restando la possibilità prefigurata ogni determinazione in ordine alla titolarità nella gestione della "piattaforma" scorie è rimessa all'acquisizione della documentazione di cui in premessa; AFV Acciaierie Beltrame SpA rimane, salvo diverse determinazioni di questa Amministrazione, il titolare, gestore responsabile anche dell'attività in questione;
- b) per la modifica della "piattaforma" e relativa attività di gestione rifiuti con produzione di end of waste si comunica innanzitutto che non puo' essere fatto valere l'istituto del silenzio assenso di cui all'art.29-nonies del D.Lgs 152/06.

Per la modifica di cui alla lettera b), con la presente

SI COMUNICA

ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 29-quater del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. l'avvio del procedimento per "l'aggiornamento" della richiamata Autorizzazione Integrata Ambientale .

- Amministrazione competente: Provincia di Vicenza;
- Ufficio per presa visione degli atti del procedimento e per ulteriori informazioni: SERVIZIO RIFIUTI VIA VAS
- Responsabile del procedimento: Andrea Baldisseri. Referente istruttoria Lucia Zocca

In una lettura combinata di quanto disposto all'art.208 "Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti " e all'art.29-quater "Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale richiamato anche all'29-octies. Rinnovo e riesame"

SI INFORMA CHE

- la data di avvio procedimento è la data della presente
- il procedimento sarà condotto con le modalità di cui agli articoli 29-ter, comma 4, e 29-quater; nell'ambito di tale procedura si richiama in particolare la previsione di convocazione di apposita conferenza di servizi nell'ambito della quale è prevista l'acquisizione delle prescrizione del Sindaco di cui gli articoli 216 e 217 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché del parere di ARPAV in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo (P.M.C.).
- ad **ARPAV ed ISPRA**, essendo presente una tipologia di "*End of Waste caso per caso*", si chiede il parere di cui all'art. 34 del D.L. n.77 del 31 maggio 2021, n. 77 (*modifica dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 sulla Cessazione della qualifica di rifiuto*).

SI INFORMA ALTRESI' CHE

per quanto disposto all'art. 29-quater del D.Lgs n. 152/2006 questa Amministrazione nel termine di 15 giorni dalla data di avvio del procedimento pubblicherà nel proprio sito (www.provincia.vicenza.it):

- l'indicazione della localizzazione dell'impianto,
- il nominativo del gestore,
- l'indicazione del luogo individuato ove è possibile prendere visione degli atti Servizio Rifiuti VIA VAS Palazzo Godi Nievo, Contrà Gazzolle, 1 VICENZA (indirizzo di posta elettronica *certificata*: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net).
- comunicazione che i soggetti interessati possono presentare, entro 30 giorni dalla pubblicazione, in forma *scritta, le eventuali osservazioni alla Provincia di Vicenza*, Servizio Rifiuti VIA VAS Palazzo Godi Nievo, Contrà Gazzolle, 1 VICENZA (indirizzo di posta elettronica *certificata*: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net).

Distinti saluti.

Sottoscritto dal Responsabile del Servizio Andrea Baldisseri con firma digitale